

Diritto dell'era digitale

Lezione 15

Le caratteristiche del diritto dell'era digitale

Prof. Giovanni Pascuzzi

Acclarato l'indissolubile rapporto tra diritto e tecnologia.
In che senso informatica e telematica cambiano le regole giuridiche?

- la tecnologia può cambiare il contenuto delle posizioni giuridiche tutelate (è il caso del diritto alla riservatezza che l'avvento dell'informatica ha trasformato da diritto ad essere lasciati soli a diritto al controllo sul flusso di informazioni che riguardano l'individuo);

Acclarato l'indissolubile rapporto tra diritto e tecnologia.
In che senso informatica e telematica cambiano le regole giuridiche?

- il diritto può servirsi di nuove tecnologie per perseguire obiettivi in precedenza assicurati da altre tecnologie: si pensi al documento elettronico, alla firma digitale, all'informatizzazione della pubblicità immobiliare, all'estinzione delle obbligazioni pecuniarie attraverso moneta digitale, alla conclusione di contratti attraverso Internet, e così via. Nei casi appena ricordati, nuove regole disciplinano le modalità di utilizzo delle tecnologie digitali per ottenere questo o quell'obiettivo in precedenza perseguito utilizzando altre tecnologie;

Acclarato l'indissolubile rapporto tra diritto e tecnologia.
In che senso informatica e telematica cambiano le regole giuridiche?

- il cambio di tecnologie può rendere poco attuali norme dettate dalla necessità di porre rimedio alle conseguenze dell'uso di altre tecnologie (ad esempio: regola sulla doppia alienazione immobiliare);

Acclarato l'indissolubile rapporto tra diritto e tecnologia.
In che senso informatica e telematica cambiano le regole giuridiche?

- le regole figlie delle tecnologie digitali si modellano in funzione delle caratteristiche proprie di quest'ultima: ad esempio, il fatto che referenti della disciplina sono bit e non atomi di materia tangibile. In taluni casi questo comporta la necessità di ridefinire i concetti che tradizionalmente fanno riferimento a cose materiali (come proprietà e possesso) ovvero di attingere a concetti nuovi (come titolarità e legittimazione: vedi il capitolo sulla dematerializzazione degli strumenti finanziari);

Acclarato l'indissolubile rapporto tra diritto e tecnologia.
In che senso informatica e telematica cambiano le regole giuridiche?

- le peculiarità di ciascuna tecnologia comportano conseguenze sulla morfologia di interi istituti giuridici: in taluni casi scompaiono figure tipiche in altri ne emergono di nuove. Il *copyright* nell'era digitale può (in teoria) fare a meno di intermediari fra autori e fruitori (in epoca precedente le tecnologie di riproduzione analogica richiedevano l'esistenza di editori, discografici, ecc.). Viceversa, nessuna mediazione è necessaria per la sottoscrizione autografa (tecnologia predigitale), mentre la firma digitale non può essere apposta senza l'intervento del certificatore. Analogo discorso può farsi per i titoli di credito: la circolazione degli strumenti dematerializzati deve essere necessariamente intermediata (a differenza di quanto accade, ad esempio, per i titoli cartacei al portatore);

Acclarato l'indissolubile rapporto tra diritto e tecnologia.
In che senso informatica e telematica cambiano le regole giuridiche?

- regole figlie dell'era digitale sono quelle che disciplinano attività tradizionali in ragione della specificità del mezzo usato: vedi le norme sulla conclusione del contratto in rete;

Acclarato l'indissolubile rapporto tra diritto e tecnologia.
In che senso informatica e telematica cambiano le regole giuridiche?

- altre regole disciplinano compiti e responsabilità che permettono il realizzarsi di attività tradizionali attraverso l'utilizzo della nuova tecnologia, assicurando il funzionamento del sistema: vedi le regole sui certificatori per la firma digitale o i criteri di imputazione della responsabilità in capo ai *providers*;

Acclarato l'indissolubile rapporto tra diritto e tecnologia.
In che senso informatica e telematica cambiano le regole giuridiche?

- altre regole ancora vengono invocate per disciplinare strumenti sconosciuti in epoche antecedenti alla rivoluzione digitale: si pensi al regime di nuovi beni che devono la propria apparizione alle tecnologie informatiche come banche dati o ipertesti;

Acclarato l'indissolubile rapporto tra diritto e tecnologia.
In che senso informatica e telematica cambiano le regole giuridiche?

- il cambio di tecnologia influisce anche sulla fonte e sulla struttura delle regole. Da un lato si preferisce disciplinare certi fenomeni ricorrendo a istanze sovranazionali o ad approcci più idonei a governare la rete. Dall'altro si attinge a modelli regolativi non eteroimposti (vedi i codici di condotta).

DOMANDA

- L'utilizzo delle tecnologie digitali fa assumere al fenomeno giuridico una fisionomia in parte o in tutto diversa da quella tradizionale in cui siamo abituati a riconoscerlo?

LE CARATTERISTICHE DEL DIRITTO DELL'ERA DIGITALE

- Deterritorializzazione (e riterritorializzazione?)
- Destatualizzazione
- Dematerializzazione
- Contratto e tecnica
- Cibersicurezza
- Metodi alternativi di soluzione delle controversie

LA DETERRITORIALIZAZIONE

CARATTERE ATERRITORIALE DELLA RETE INTERNET:

- Difficoltà di individuazione della disciplina applicabile a determinati rapporti.
- Disancoraggio dallo spazio fisico delle attività svolte in rete.

LA STRUTTURA DEI NOMI DI DOMINIO

Ogni computer connesso a internet (host) ha un unico indirizzo IP (Internet Protocol adress)



Esempio: 193.205.197.150 (host del dipartimento di scienze giuridiche dell'università di Trento)

- Oltre che dall'indirizzo IP, ogni host può essere individuato tramite un sistema basato sui domini: FQDN (*Fully qualified domain name*)

www.jus.unitn.it

Host

Second Level Domain (SLD)

Top Level Domain (TLD)



LE CONTROVERSIE SUI NOMI DI DOMINIO

- Tutti coloro che intendono essere presenti in Internet devono ottenere un indirizzo IP, cui corrisponde un nome di dominio unico a livello globale ⇒ REGISTRAZIONE
- Nel mondo virtuale un nome di dominio può essere assegnato una sola volta affinché esso operi come indirizzo validamente utilizzabile:
 - ad esempio, potrà esserci una sola attività con l'indirizzo www.pizzeriabellanapoli.it
- Nomi che nel mondo reale sono utilizzati più volte senza problemi, nel cyberspazio possono entrare in conflitto.
- Il regime dei nomi di dominio (e della loro appropriazione) interagisce a vari livelli con la disciplina dei marchi e della concorrenza.
- I conflitti si complicano allorché sorgono tra soggetti appartenenti a Stati diversi.

INTERNET FATTORE E PRODOTTO DELLA GLOBALIZZAZIONE

- Fenomeno della c.d. globalizzazione del diritto: nascita e/o sviluppo di diversi ordinamenti, indipendenti da quelli statali, variamente intrecciati tra loro, che regolano differenti settori della vita sociale a livello transnazionale.
- Le aree nelle quali maggiormente visibile è l'emersione di questo pluralismo giuridico sono quelle della *lex mercatoria*, delle imprese multinazionali, dei diritti umani, del diritto del lavoro.


ALCUNI EFFETTI DELLA DETERRITORIALIZZAZIONE

- Crisi della nozione di sovranità
Crisi dell'idea di diritto come insieme di regole ancorato a un ambito territoriale determinato.
- Territorio *v. status*
Il soggetto appare vincolato a determinate regole perché fa parte di una comunità (virtuale), indipendente dal luogo fisico.

Deterritorializzazione (e riterritorializzazione?)



'The Internet Is Broken': @ev Is Trying to Salvage It



20 maggio 2017

Il fondatore di twitter, Evan Williams, dice che «Internet si è rotto».


“Pensavo che se avessimo dato a tutti la possibilità di esprimersi liberamente e scambiarsi idee e informazioni, il mondo sarebbe diventato automaticamente migliore. Mi sbagliavo”, dice Williams.

“Internet finisce per premiare gli estremi”, precisa. E “se è vero che Trump non sarebbe diventato presidente se non fosse stato su Twitter, beh sì, mi spiace”.

“Dobbiamo aggiustare la Rete: dopo 40 anni ha iniziato a corrodere se stessa e noi”, ribadisce. “Resta un’invenzione meravigliosa e miracolosa, ma ci sono insetti alle fondamenta e pipistrelli nel campanile”.

Deterritorializzazione (e riterritorializzazione?)


30 marzo 2019
Secondo Zuckerberg
Internet ha bisogno
di nuove regole
In 4 aree



The screenshot shows the Washington Post website interface. At the top, the navigation bar includes a search icon, a 'Sections' menu, the Washington Post logo with the tagline 'Democracy Dies in Darkness', a subscription offer 'Get one year for \$30', and a 'Sign in' button. The main headline reads 'Mark Zuckerberg: The Internet needs new rules. Let's start in these four areas.' Below the headline is a photograph of an iPhone screen displaying the icons for Instagram, Messenger, and Facebook. To the left of the main content is a vertical sidebar with a 'Home' icon, a 'Share' icon, and a notification of '956' comments. On the right side of the article, there is a white box with the text 'Ad closed by Google' and two buttons: 'Report this ad' and 'Why this ad?'. Below the photo, the caption reads 'Facebook, Messenger and Instagram apps on an iPhone screen. (Jenny Kane/AP)'. The author is listed as 'By Mark Zuckerberg' and the publication date is 'March 30, 2019 at 8:00 p.m. GMT+1'.


Deterritorializzazione (e riterritorializzazione?)

- L'inventore di Facebook sostiene che Internet ha bisogno di nuove regole e chiede ai **legislatori/regolatori di farsi carico del problema**.
- In particolare egli indica 4 temi sui quali intervenire con urgenza:
 - i cosiddetti contenuti dannosi: occorre definire cosa bisogna considerare, ad esempio, propaganda terroristica oppure incitamento all'odio e stabilire come intervenire per contrastare tali fenomeni;
 - la propaganda elettorale: dopo il caso "Cambridge Analytica" ci si è resi conto che la pubblicità sui social può essere utilizzata addirittura per manipolare il voto delle persone con effetti perversi facilmente intuibili. Di qui la necessità di regolamentare la comunicazione elettorale on-line;
 - la privacy: Zuckerberg auspica che siano estesi a tutto il mondo i principi in materia di privacy sanciti dall'Unione europea in particolare nel Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679;
 - la portabilità dei dati: occorrerebbe garantire ad ogni persona che ha fornito dati a determinati soggetti di poterli trasmettere ad altri soggetti senza che vengano frapposti ostacoli (ad esempio: quando si vuole cambiare il fornitore di un servizio).



Deterritorializzazione (e riterritorializzazione?)

- Significativa è anche la implicita dichiarazione di resa del titolare del principale social network del pianeta (Facebook ha più di due miliardi di utenti attivi).
- Zuckerberg afferma di aver provato a definire cosa sia incitamento all'odio, a combattere gli avvisi elettorali subdoli e illeciti, anche confrontandosi con giuristi di vaglia.
- Ma ammette anche di non essere riuscito a fornire risposte univoche. In più si è reso conto che prendere decisioni di questo tipo significa attribuirsi un potere enorme, che non è il caso di lasciare a soggetti privati.



Sovranità digitale?

- Decollo della nozione di sovranità digitale.
 - A) potestà di garantire i dati dei cittadini di un certo paese rispetto ai trasferimenti internazionali degli stessi da un capo all'altro del pianeta
 - B) volontà di controllare le infrastrutture tecnologiche del proprio paese in modo da garantire comunque il funzionamento e il controllo della rete a vantaggio degli interessi nazionali e dei cittadini

Destatualizzazione

LA DESTATUALIZZAZIONE

NELL'ERA DIGITALE IL PRINCIPIO DELLA STATUALITÀ DEL DIRITTO PERDE CENTRALITÀ:

l'era digitale scolora il modello che vede nello Stato (ovvero nel Parlamento quale espressione della sovranità) il principale (se non esclusivo) soggetto abilitato a porre le regole

L'APPROCCIO SOVRANAZIONALE: L'ESEMPIO DELLA CONVENZIONE SUL *CYBERCRIME*

CONVENZIONE SUL *CYBERCRIME*:

- elaborata dal Consiglio d'Europa e aperta alla sottoscrizione degli Stati a Budapest il 23 novembre 2001
- la Convenzione è il primo trattato internazionale sui reati commessi via Internet o altre reti di computer. Si occupa principalmente di:
 - violazione del *copyright*
 - frodi telematiche
 - pedofilia
 - attentati alla integrità delle reti

L'APPROCCIO SOVRANAZIONALE: L'ESEMPIO DELLA CONVENZIONE SUL *CYBERCRIME*

La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 18 marzo 2008, n. 48, Il ministero degli Affari esteri, con comunicato 8 novembre 2008 (GU 8 novembre 2008, n. 262), ha reso noto che in data 5 giugno 2008 si è provveduto al deposito dello strumento di ratifica previsto per l'entrata in vigore della Convenzione; di conseguenza la suddetta Convenzione, a norma dell'art. 36, paragrafo 4, della stessa, è entrata in vigore il 1° ottobre 2008.



L'AUTOREGOLAMENTAZIONE

ESPERIENZE ITALIANE:

- [Codice di deontologia e buona condotta per i servizi telematici dell'ANFOV](#) (Associazione per la convergenza nei servizi di comunicazione)
 - obiettivo: favorire la liceità e la correttezza dei comportamenti da parte di coloro che operano, a vario titolo, nel settore della fornitura dei servizi telematici e che beneficiano dei medesimi servizi (fornitori, committenti, utenti, abbonati).



L'AUTOREGOLAMENTAZIONE

- Il 31 maggio 2016 la Commissione europea ha presentato, insieme ad alcune aziende informatiche (Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft) un codice di condotta con un elenco di impegni per combattere la diffusione dell'illecito incitamento all'odio online in Europa.
- Tra gli impegni assunti dalle aziende informatiche c'è quello di predisporre procedure chiare ed efficaci per esaminare le segnalazioni riguardanti forme illegali di incitamento all'odio nei servizi da loro offerti, in modo da poter rimuovere tali contenuti o disabilitarne l'accesso.
- Le aziende informatiche si impegnano anche a predisporre regole o orientamenti per la comunità degli utenti volte a precisare che sono vietate la promozione dell'istigazione alla violenza e a comportamenti improntati all'odio



IL DIBATTITO INTERNAZIONALE SUL GOVERNO DELLA RETE

ONU - World Summit on Information Society: <https://www.itu.int/net/wsis/>

La governance di Internet è lo sviluppo e l'applicazione da parte dei governi, del settore privato e della società civile, nei loro rispettivi ruoli, di principi, norme, regole, procedure decisionali e programmi condivisi che determinano l'evoluzione e l'uso di Internet

Working Group on Internet Governance. 2005. "Report of the Working Group on Internet Governance." <http://www.wgig.org/WGIG-Report.html>, p. 4

IL DIBATTITO INTERNAZIONALE SUL GOVERNO DELLA RETE

UNIONE EUROPEA:

comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, dal titolo Governance di Internet: le prossime tappe, Bruxelles, 18 giugno 2009, COM (2009)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Governance e politica di internet Il ruolo dell'Europa nel forgiare il futuro della governance di internet COM/2014/072 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Governance e politica di internet Il ruolo dell'Europa nel forgiare il futuro della governance di internet (2014)

- La presente comunicazione pone le basi di una visione europea comune per la governance di internet:
- che difenda e promuova i diritti fondamentali e i valori democratici, nonché strutture di governance multipartecipative basate su regole chiare che rispettino tali principi e valori,
- che promuova l'idea di una rete unica non frammentata, soggetta alle stesse leggi e alle stesse norme che si applicano in altri settori della vita quotidiana, in cui i singoli possano godere dei propri diritti e farli valere in giudizio qualora siano violati;
- basata su un modello che sia realmente multipartecipativo:
 - • dove le necessarie discussioni intergovernative si svolgano in un contesto di tipo multipartecipativo, nella piena consapevolezza che allo sviluppo e alla gestione di internet partecipano varie parti interessate e i governi;
 - • dove le decisioni vengano prese sulla base di principi di buon governo, tra cui la trasparenza, il dovere di rendicontazione e l'inclusione di tutte le parti interessate;
- in collaborazione con un Forum sulla governance di internet rafforzato e riformato;
- in collaborazione con gli organismi ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) e IANA (Internet Assigned Numbers Authority) globalizzati.

Dematerializzazione

LA DEMATERIALIZZAZIONE

Nell'era digitale i referenti della disciplina giuridica non sono atomi (parti fondamentali della materia e delle cose), ma sequenze di bit che rilevano, in quanto costitutivi:

- di beni (es.: *software*)
- di rapporti (es.: lo *streaming* di brani musicali via rete)

RIDEFINIZIONE DEL REGIME DEI BENI

- L'era digitale vede la nascita di nuovi beni: i nomi di dominio, il *software*, le banche dati, le opere multimediali, ecc.
- La digitalizzazione comporta la necessità di riformulare alcune nozioni
 - Esempio: “prodotto editoriale”- Cfr. [L. 7marzo 2001 n. 62](#)
- Il superamento della materialità impone di rimeditare ciò che del regime dei beni è legato alla appropriazione (o disappropriazione) delle cose.



1. Definizioni e disciplina del prodotto editoriale.

1. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.
- 2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.
 - 3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della [legge 8 febbraio 1948, n. 47](#). Il prodotto editoriale è identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima [legge n. 47 del 1948 \(2\)](#).
 - 3-bis. Per «quotidiano on line» si intende quella testata giornalistica:
 - a) regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;
 - b) il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;
 - c) che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;
 - d) che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;
 - e) che produca principalmente informazione;
 - f) che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
 - g) che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie [\(3\)](#).
 - [\(2\)](#) Comma così modificato dall'art. [3, comma 4, lett. b\)](#), [L. 26 ottobre 2016, n. 198](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017.
 - [\(3\)](#) Comma aggiunto dall'art. [3, comma 4, lett. c\)](#), [L. 26 ottobre 2016, n. 198](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017.

DALLA PROPRIETÀ ALL'ACCESSO

- Nell'era digitale l'interesse per l'appropriazione è meno sentito.
- A richiedere tutela è l'interesse ad accedere ai beni digitali: le entità intangibili (come le sequenze di bit) ancorano il loro valore alla possibilità di fruizione indipendentemente dall'apprensione.



- Commercializzazione dell'accesso: ruolo fondamentale dello strumento contrattuale.
- Nell'era digitale, l'accesso alla conoscenza diventa il problema della fruizione dei contenuti digitalizzati.

IL BIVIO

- Le misure tecnologiche dirette a rendere effettivo l'*enforcement* dei diritti di proprietà intellettuale (es. *Digital Rights Management*) possono rendere molto arduo l'accesso alla conoscenza.
- Per altro verso, le stesse tecnologie della comunicazione possono schiudere prospettive di maggiore condivisione dei contenuti culturali (es. licenze *Creative Commons*).

Contratto e tecnica

Il contratto come fonte delle regole

- Su un piano generale, l'attribuzione di un ruolo centrale al contratto è oggi favorito dalla globalizzazione dell'economia. Scrive Galgano:
 - L'avvento della società postindustriale non reclama, come reclamò l'avvento dell'era industriale, profonde riforme legislative: il quadro del diritto codificato resta immutato. Ma resta immutato perché sono altri, non le leggi, gli strumenti mediante i quali si attuano le trasformazioni giuridiche. Il principale strumento di innovazione giuridica è il contratto. Le concezioni classiche del diritto non collocano il contratto fra le fonti normative; ma, se continuassimo a concepire il contratto come mera applicazione del diritto, e non come fonte di diritto nuovo, ci precluderemmo la possibilità di comprendere in qual modo muta il diritto del nostro tempo.

Il contratto come fonte delle regole

- Anche il diritto dell'era digitale tende ad attribuire notevole importanza al contratto come fonte delle regole, almeno sotto due profili:
 - 1. gli assetti di taluni interessi trovano una loro effettiva disciplina sulla base di una negoziazione tra i portatori di detti interessi. I rapporti che nascono sulla rete finiscono con l'essere disciplinati in base all'accordo che i soggetti concludono nel momento in cui entrano in relazione. Si consideri anche quanto detto sul ruolo dei grandi player della rete che impongono le proprie regole agli utenti grazie ai contratti stipulati per fruire dei vari servizi.
 - 2. il contratto appare lo strumento più idoneo a fruire dei beni digitali nel momento in cui l'interesse all'accesso diventa più urgente rispetto allo stesso interesse all'appropriazione.

Tecnologicizzazione

- Il diritto è sempre in relazione con le tecnologie: le disciplina e se ne serve per raggiungere propri obiettivi.
- È quasi tautologico, pertanto, rilevare che il diritto dell'era digitale è un diritto tecnologicizzato.
- Si tratta di capire quali accezioni rivesta il termine «tecnologicizzazione» nel contesto che ci occupa.

LA TECNOLOGIZZAZIONE

- Il diritto dell'era digitale è un diritto tecnologizzato.
- Diverse accezioni di tecnologizzazione:
 - tecnica come regola ⇨ la tecnologia incorpora la regola imposta dal legislatore.
 - tecnici come fonte della regola (standard) ⇨ gli standard del diritto dell'era digitale sono posti da tecnici.
 - tecnica come tutela: meccanismi tecnologici garantiscono la tutela di determinati interessi più di quanto possa fare l'*enforcement* giurisdizionale di una norma astratta.



SICUREZZA

- Il problema della “sicurezza” correlato alla diffusione delle nuove tecnologie ha un ruolo centrale nell’era digitale:
 - protezione dei dati personali
 - sicurezza dello Stato (finalità antiterrorismo)
 - sicurezza nelle transazioni elettroniche
 - tutela del diritto d’autore ecc.
- La nozione di sicurezza assume accezioni diverse e talvolta confliggenti (ad esempio, la sicurezza dello Stato non corrisponde alla sicurezza degli utenti di internet).

SICUREZZA

- L'art. 40 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche
 - «Sicurezza delle reti e dei servizi»: capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione elettronica (direttiva 2018/1972, art 2, par. 1, n. 21)

SICUREZZA

- Regolamento 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) 526/2013 («regolamento sulla cibersecurity»).
- L'ENISA svolge i compiti che le sono attribuiti allo scopo di conseguire un elevato livello comune di cibersecurity in tutta l'Unione, anche sostenendo attivamente gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nel miglioramento della cibersecurity.
- L'ENISA funge da punto di riferimento per pareri e competenze in materia di cibersecurity per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nonché per altri portatori di interessi pertinenti dell'Unione.
- Svolgendo i compiti che le sono attribuiti, l'ENISA contribuisce a ridurre la frammentazione nel mercato interno (regolamento 2019/881, art. 3).



Sicurezza

- La «cibersicurezza» è l'insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone interessate dalle minacce informatiche (regolamento 2019/881, art. 2, par. 1, n. 1).
- L'«incidente», è, invece, ogni evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi.
- Il «rischio» è ogni circostanza o evento ragionevolmente individuabile con potenziali effetti pregiudizievoli per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi.

METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- Il diritto dell'era digitale ha visto la nascita della c.d. *online dispute resolution*.
- I sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) consentono di evitare le lungaggini e di ridurre i costi della giustizia ordinaria.
- Problemi
 - a) Regole di rito. Occorre capire in che modo trovano applicazione alcuni principi cardine della civiltà giuridica: contraddittorio, diritto di difesa, terzietà del giudice, professionalità e preparazione del giudice.
 - b) Regole di merito. Occorre capire in che modo gli arbitri individuano le regole da applicare al caso sottoposto al loro giudizio.